



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Naspi cosa fare se si trova lavoro

Autore: Redazione | 11/08/2019



La Naspi è la nuova forma di tutela del lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro. Questo strumento di tutela è pensato solo per permettere al disoccupato di trovare un nuovo impiego ed è, dunque, incompatibile con lo svolgimento di una attività di lavoro.

Lo stato italiano è uno stato sociale che si basa su un principio di solidarietà secondo il quale la persona che vive un momento di difficoltà non deve essere

lasciata sola ma deve essere sostenuta dalla collettività. Per questo, in caso di perdita involontaria del lavoro, lo Stato eroga al disoccupato una indennità in denaro che si chiama Naspi.

L'obiettivo della Naspi non è assistere a vita il disoccupato ma, al contrario, sostenerlo in quel lasso di tempo che separa la perdita del lavoro da una nuova occupazione. Molti disoccupati che percepiscono la **Naspi** si chiedono **cosa fare se si trova lavoro**.

In teoria, la Naspi è incompatibile con lo svolgimento di un'altra attività lavorativa e, dunque, trovare un nuovo impiego conduce alla perdita dell'indennità. Questa regola, però, come vedremo, non è rigida ma flessibile. Occorre infatti distinguere le varie situazioni che possono venirsi a creare a seconda del tipo di impiego che ha trovato il disoccupato e del relativo reddito.

Naspi: che cos'è?

Come abbiamo già accennato, lo stato italiano, essendo uno stato sociale, si prefigge l'obiettivo di assistere e tutelare le persone più deboli nei momenti di difficoltà della vita. La **Costituzione [1]**, infatti, afferma che la persona che non riesce a lavorare ed a procurarsi da sola quanto necessario a vivere deve essere sostenuta dalle istituzioni pubbliche.

L'aiuto pubblico scatta in caso di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di inabilità al lavoro, di **disoccupazione involontaria**.

Passando dai principi generali ai fatti concreti, in tutti questi casi l'**Istituto nazionale di previdenza sociale** (detto Inps) eroga ai soggetti che ne hanno diritto, delle forme di sostegno che si traducono in erogazioni di denaro.

Nel caso della disoccupazione involontaria, a partire dal 2015, questa forma di tutela ha assunto il nome di **Naspi**, che sta per **Nuova assicurazione sociale per l'impiego [2]**.

La Naspi è, dunque, l'attuale strumento che tutela il lavoratore disoccupato e che ha preso il posto delle precedenti tipologie di tutela come l'indennità di disoccupazione, l'Aspi e la Miniaspi.

A chi spetta la Naspi?

Innanzitutto è bene circoscrivere il perimetro dei **soggetti che possono richiedere la Naspi** la quale non spetta a chiunque perda il lavoro ma solamente ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi:

- dipendenti assunti con contratto di apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative che, oltre ad essere soci, hanno anche un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono, invece, esclusi dalla Naspi:

- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.

Naspi: quali sono i presupposti?

La filosofia della Naspi è molto semplice. Hai **diritto alla Naspi** solo se hai perso il lavoro contro la tua volontà. Se, dunque, ti sei dimesso volontariamente non puoi richiedere questo beneficio.

Inoltre, la Naspi la prendi solo se sei realmente intenzionato a trovare un nuovo lavoro. Per questo, quando prendi la Naspi, devi accettare un **patto di servizio con il centro per l'impiego** con il quale ti impegni a partecipare alle opportunità di formazione che ti verranno proposte e ad accettare un impiego se ti viene proposto.

Si vuole, infatti, evitare che le persone approfittino della Naspi per fare altri lavori in nero o per avere un supporto economico senza fare nulla.

Il primo requisito, dunque, è la **perdita involontaria del lavoro**.

Si ha, dunque, diritto alla Naspi in caso di:

- **licenziamento** da parte dell'azienda. Nel tempo è stato chiarito che qualsiasi tipologia di licenziamento, compreso quello per giusta causa, dà sempre e comunque diritto alla Naspi;
- **dimissioni per giusta causa**. Si tratta di dimissioni rassegnate dal dipendente non per sua reale volontà ma perché spinto da un comportamento gravissimo del datore di lavoro (come ad esempio le molestie contro il dipendente, il mancato pagamento della retribuzione, il mobbing, il trasferimento in altra sede immotivato, etc.);
- **risoluzione consensuale del rapporto** determinata rifiuto del lavoratore al trasferimento presso un'altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- risoluzione consensuale del rapporto se avviene nell'ambito della procedura di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In tutti gli altri casi di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto, la Naspi non spetta perché lo stato di disoccupazione è stato, in un certo senso, voluto direttamente dal dipendente.

Naspi: cosa succede in caso di nuovo lavoro?

Come abbiamo detto, la Naspi è pensata per sostenere economicamente il disoccupato mentre cerca un nuovo impiego. **Trovare un nuovo lavoro** equivale dunque, in generale, alla perdita del beneficio della Naspi. Tuttavia occorre considerare che questa regola non è così automatica e rigida ma presenta molte particolarità.

Infatti, in alcuni casi, trovare una nuova forma di impiego comporta solo la **riduzione dell'assegno Naspi** mentre in altri casi determina la sua revoca.

In particolare, l'importo della Naspi si riduce nei seguenti casi:

- se il disoccupato svolge attività in forma autonoma che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore a 4.800 euro la Naspi viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Si tenga conto che il disoccupato che prende la Naspi deve informare l'Inps, attraverso il **modulo SR161**, entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di Naspi, se l'attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In caso di mancata comunicazione del reddito presunto, anche se fosse pari a zero, entro il termine prescritto si decade dalla Naspi;
- se il disoccupato che percepisce la Naspi trova una **nuova occupazione** con **contratto di lavoro subordinato** o **parasubordinato** che genera un reddito annuo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore a 8.000 euro. In tal caso, l'assegno Naspi viene ridotto dell'80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso in cui il disoccupato che percepisce la Naspi trova un nuovo impiego come dipendente, con il limite reddituale che abbiamo appena visto, per mantenere la Naspi, seppure ridotta, devono ricorrere due condizioni:

- il beneficiario deve comunicare all'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività o dall'invio della domanda di Naspi, se antecedente, il reddito annuo presunto;
- il datore di lavoro o, in caso di contratto di somministrazione, l'utilizzatore devono essere diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per cui il disoccupato lavorava prima che cessasse il rapporto di lavoro.

La situazione è ancora diversa se il lavoratore ha due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessa da uno di questi, sempre per una delle causali di cessazione che danno luogo alla Naspi (licenziamento, dimissioni per giusta causa, **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

In tal caso, **il lavoratore ha diritto alla Naspi**, se ricorrono tutti gli altri requisiti, a patto che il reddito percepito dal rapporto di lavoro non cessato corrisponda a

un'imposta lorda pari o inferiore a 8.000 euro.

Anche in tal caso il beneficiario della Naspi deve comunicare all'Inps entro un mese dalla domanda di Naspi il reddito annuo previsto derivante dal rapporto non cessato, anche se fosse pari a zero.

In questo caso, la Naspi viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

In caso di rioccupazione con **contratto di lavoro intermittente**, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, la Naspi si riduce.

Nel caso in cui il percettore della Naspi riceva degli incarichi di **prestazione di lavoro occasionale** l'indennità Naspi è completamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di tale tipologia di lavoro a patto che non superi 5.000 euro per anno civile [3].

Nuovo lavoro: quando si perde la Naspi?

In altri casi, invece, il **nuovo lavoro** comporta la **perdita della Naspi**. Ciò avviene, in particolare, in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- svolgimento di un'attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all'Inps il reddito presunto che ne deriva entro il termine previsto dalla legge;
- assenza della comunicazione del reddito che si presume di trarre da un rapporto part-time che è rimasto in essere;
- assenza della comunicazione del reddito che si presume di trarre da un'attività lavorativa autonoma o parasubordinata avviata dal disoccupato.

E' dunque vero che la Naspi vuole tutelare il soggetto e permettergli di cercare con tranquillità un nuovo impiego ma occorre prestare molta attenzione alla soglia di reddito raggiunta con le nuove attività di lavoro e agli obblighi di comunicazione per evitare, come abbiamo visto, la **perdita della Naspi**.

Note

[1] Art. 38, Cost. **[2]** Art. 1, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. **[3]** Art. 54 bis, comma 4, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96; Circolare Inps 23 novembre 2017, n. 174.